

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2272

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati GHEZZI, MINUCCI, BASSOLINO, PALLANTI, ALINOVÌ, SAMÀ, SANFILIPPO, LODI FAUSTINI FUSTINI, MIGLIASSO, LUCENTI, PELLEGATTI, REBECCHI e PICCHETTI

(V. Stampato Camera n. 4409)

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei deputati nella seduta del 10 maggio 1990*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 maggio 1990*

Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita contenute nella legge 26 febbraio 1986, n. 38, e nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, sono prorogate fino alla data del 31 dicembre 1991.

2. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi interconfederali stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge che prevedono modificazioni nella struttura delle retribuzioni riguardanti anche la materia di cui al comma 1.